

Estimationes et facultates bannitorum.

Correzioni all'estimo milanese alla fine del XIII secolo*

Michele Casanova / 2025



● Capolittera N. Due uomini di fronte a un giudice svuotano un sacco di monete, circa 1290-1310. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. Ludwig XIV 6, fol. 245v, 83.MQ.165.245v. CC0 1.0 Universale © ①

EL CORSO dell'ultimo ventennio del Duecento, la politica espansionistica condotta da Matteo Visconti comportò, tra le altre conseguenze, l'imposizione di diversi oneri fiscali a carico della popolazione della città di Milano e del suo contado. Il documento del 1292 oggetto del presente breve studio attesta l'istituzione di un'imposta di 150.000 lire, deliberata nel 1291; tale imposta suscitò proteste da parte delle parrocchie urbane e di alcune pievi del territorio¹.

La ripartizione dell'onere tra le diverse aree territoriali era stata effettuata sulla base dell'estimo compilato nel 1289. Tuttavia tale ripartizione necessitava di correzioni, poiché alcuni proprietari erano stati condannati per *malexardia* (cioè ribellione all'autorità ed everzione²) e per altri crimini che comportavano la confisca dei beni a favore del comune di Milano. Questo mutamento nella composizione patrimoniale aveva alterato il valore complessivo dei beni che era utilizzato come base per la distribuzione dell'imposta.

In conseguenza di tale situazione, gli anziani delle parrocchie e delle pievi si trovavano nella condizione di dover riscuotere somme che includevano quote relative a contribuenti ormai inesistenti. Occorre ricordare che nel sistema fiscale dell'epoca il versamento delle somme richieste era considerato una responsabilità collettiva delle comunità parrocchiali e pievane: in caso di inadempienza di un singolo contribuente, l'importo dovuto doveva comunque essere corrisposto dagli altri membri della comunità. Tale principio venne modificato soltanto un secolo più tardi³.

*Abbreviazioni: ASMi = Archivio di Stato di Milano; BA = Biblioteca Ambrosiana; SSL = Società Storica Lombarda.

1. Il documento è citato in P. GRILLO, *Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO, Firenze, Firenze University Press, 2008, p. 205; P. GRILLO, *Milano guelfa (1302-1310)*, Roma, Viella, 2013, note 138-141.

2. Cfr. indicazioni sugli ufficiali della malesardia in C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco (1216-1515)*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 42-43.

3. Si veda il decreto *Quod unusquisque suam partem talearum solvat et pro aliis sit liberatus* 1392 ago. 28 in ASMi, *Governatore degli statuti, Atti sovrani*, v. 1, cc. 200v-201v; ed. *Antiqua ducum Mediolani decreta*, Mediolani, apud Io. Baptistam et Iulium-Caesarem fratres

A seguito delle rimostranze presentate, il priore e gli anziani del comune di Milano, congiuntamente ai sei sapienti⁴ e a Matteo Visconti, capitano del popolo, stabilirono alcuni correttivi alla ripartizione dell'imposta: l'esclusione totale delle somme relative ai beni di coloro che erano stati banditi successivamente alla redazione dell'estimo del 1289; per i soggetti che avevano subito il bando anteriormente al 1289, ma che avevano comunque presentato l'inventario dei beni per l'estimo, venne stabilita la sottrazione del doppio del valore registrato nell'estimo; per le pievi dei nobili venne applicato il medesimo fattore di moltiplicazione utilizzato per gli altri beni.

Per comprendere la portata di tali disposizioni, è necessario considerare che il valore registrato nell'estimo non corrispondeva al valore reale dei beni, ma a un valore proporzionale ridotto, calcolato in modo da raggiungere una cifra complessiva predeterminata per l'intero estimo (come attestato, ad esempio, dall'estimo del 1389, per il quale venne fissato un valore totale di 24.000 fiorini⁵). In occasione di una richiesta di versamento, veniva determinato un coefficiente di moltiplicazione da applicare ai valori riportati nell'estimo, al fine di raggiungere l'importo desiderato. Un'imposta di 150.000 lire richiedeva certamente un coefficiente di moltiplicazione assai superiore a due; pertanto, la detrazione del solo doppio del valore costituiva una forma di sanzione per aver registrato beni di soggetti già banditi al momento della compilazione dell'estimo. L'esclusione completa degli importi per le pievi dei nobili (applicando il coefficiente di moltiplicazione integrale) appare configurarsi come un espediente politico volto a limitare le reazioni di territori che avrebbero potuto contestare l'autorità viscontea⁶.

Nella sezione conclusiva del documento venne inoltre precisato che nel ricalcolo della taglia dovevano essere esclusi anche i beni di chierici e di altre persone che li avevano ceduti a enti ecclesiastici (i quali godevano di esenzione fiscale); tuttavia, doveva essere provata e verificata rigorosamente l'effettività del trasferimento patrimoniale a favore dell'ente religioso. Tale precisazione lascia supporre che in precedenza fossero già stati accertati vari casi di cessioni fittizie di beni a enti esenti da imposte, utilizzate come espediente per sottrarsi al pagamento di oneri e taglie.



► Particolare da capolettera M.
Un uomo che consegna un sacchetto
di denaro a un altro, circa 1290-
1310.

The J. Paul Getty Museum, Los
Angeles, Ms. Ludwig XIV 6,
fol. 178v, 83.MQ.165.178v.
CC0 1.0 Universale ©

Malatestas, 1654, pp. 170-171. È presente una copia in ASMi, *Governatore degli statuti, Atti sovrani*, v. 1, c. 85rv con anno errato 1393 rispetto all'indizione XV; la pubblicazione del decreto avvenne lunedì 2 settembre (era lunedì nel 1392, ma martedì nel 1393).

4. Cfr. indicazioni su tali sei sapienti in SANTORO, *Gli uffici del comune*, cit., pp. 35-37.

5. «In primis quod suma dicti extimi esse debeat de florenis XXIIIIm de super totum», decreto 1389 mar. 31 in SSL, *Formentini*, v. 2, p. 6 e in BA, *I 28 suss.*, c. 185r; ed. c. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti*, II (1385-1412), Gessate, A.G. Colombo, 1979, p. 95. Considerando un fiorino da 32 soldi, si ottengono in totale 38.400 lire come totale dell'estimo per l'anno 1389.

6. Per l'ultimo ventennio del Duecento si ebbero ad esempio i casi di Castelseprio e di Lecco (cfr. GRILLO, *Rivolte antiviscontee*, cit., p. 204).

Fonte: ASMi, *Pergamene per fondi*, b. 86, 1292 mar. 13.

¶ MCCLXXXII, die iouis XIII martis, indiçtione v^a. Quia per diverssos anzianos parrochiarum Mediolani et anzianos plebium nobilium comitatus plurime querimonie late sunt coram dominis priore et anzianis, qui prestant negociis comunis Mediolani, ex eo quod in ipsis parrochiis et plebibus sunt estimationes seu facultates banitorum de malexardia et maleficio, quorum bona pervenerunt in comune Mediolani, et quod ipse parrochie et plebes seu earum anziani ad solvendum coguntur primam et secundam medietatem tallee librarum CL mil. imposite anno MCCLXXXI pro ipsis facultatibus seu estimationibus et propterea petebant quod de summis estimorum novorum predictarum parrochiarum et plebium tollerentur et detraherentur estima seu^a facultates ipsorum bannitorum, ita quod ipse parrochie et plebes nullam molestiam aut damnum sustinerent ob ipsa estima seu facultates predictorum bannitorum; idcirco predicti domini prior et anziani diligenti deliberatione et examinatione prehabitis cum illis sex sapientibus, qui presunt rationibus comunis Mediolani, in presentia domini Mathei Vicecomitis, capitanei populi Mediolani, providerunt et reformaverunt et statuerunt quod de summis estimorum novorum parrochiarum Mediolani taliter tollantur et detrahantur estima nova seu facultates omnium illorum, qui a tempore illorum estimorum citra bannum mallexardie aut alterius mallefitii receperunt, dum ob ipsa banna eorum bona constet dominis sex in comune Mediolani pervenisse; pro illis autem bannitis, qui ante ipsa estima bannum receperint et qui sua inventaria dederunt comuni Mediolani anno MCCLXXXVIII, tollatur et detrahatur de summis suarum parrochiarum solomodo duplum facultatis ipsorum suorum inventariorum; de summis vero plebium nobilium detrahantur estimationes seu facultates banitorum eatenus quatenus aucte et multiplicatae sunt facultates seu summe illorum nobilium; ita quod secundum predictos modos ipse parrochie et plebes et earum anziani non possint compelli ad solutionem predictorum prime et secunde medietatis predictae tallee nec aliarum, que fient super predictis estimis, pro predictis detractionibus. Et quod predicti domini sex et eorum officiales presentes et futuri hanc provisione teneantur executioni mandare sine alio precepto vel nota; et predicta locum habeant solomodo in illis et pro illis bannitis, quorum bona pervenisse constet dominis sex in comune Mediolani et comune Mediolani ea gaudere; et hac hostendentibus illis, qui petent dictas detractiones fieri, et non aliter. Illud idem locum habeat in clericis habentibus beneficia et aliis personis, que dederunt inventaria predicto comuni Mediolani anno MCCLXXXVIII, qui se et sua dedicaverunt domibus et locis religiosis, videntibus dominis sex manifeste quod ipsa bona cum effectu pervenerunt in domos religiosas.

Ego Francinus de Briosco, notarius dominorum prioris et anzianorum populi, me subscripsi.

¶ Ego Nicolinus de Nicolao, civitatis Mediolani notarius, ab autentico exemplavi.

a seu] *segue salu- depennato*